



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. n. \_\_\_\_\_

**Disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.**

Il Capo dell'Ispettorato

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 2013, prot. n. 7490, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli e, in particolare, gli articoli 16, 17 e 18;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il proprio decreto prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 concernente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013.

VISTO il proprio decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015, con il quale è stato sostituito l'Allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il proprio decreto prot. n. 421 del 31 marzo 2016, recante adozione del documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico nonché delle specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l'utilizzo dei servizi connessi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2481 del 7 marzo 2018, con il quale si è provveduto, in attuazione del summenzionato D.P.C.M., all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, in particolare l'art. 3, comma 6, con il quale sono stati individuati gli Uffici territoriali del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017, reg. 239, con il quale il Dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del MIPAAF è stato nominato Capo del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

CONSIDERATO che l'art. 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013 prevede che, con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, saranno stabilite le modalità per l'emissione del documento MVV in formato elettronico, nell'ambito dei servizi del SIAN;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere una fase iniziale in cui il documento vitivinicolo MVV sia emesso facoltativamente in formato elettronico, al fine di consentire agli operatori un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione dei documenti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione della data di entrata in applicazione obbligatoria delle disposizioni di cui al Capo III del decreto ministeriale 2 luglio 2013, e l'eventuale individuazione dei casi, delle condizioni e delle limitazioni per l'utilizzo dei documenti MVV cartacei di cui al Capo II del decreto medesimo;

RITENUTO di dover dare applicazione alle richiamate disposizioni del decreto 2 luglio 2013, in vista della semplificazione degli adempimenti degli operatori interessati e per aumentare l'efficacia dei controlli sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli anche procedendo all'adozione dei documenti tecnici e delle specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi per l'emissione del documento MVV in formato elettronico;

DECRETA

Articolo 1

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN.

Articolo 2

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
  - a) “**Ministero**”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - b) “**SIAN**”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
  - c) “**ICQRF**” Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
  - d) “**Ufficio territoriale**” l'ufficio dell'ICQRF competente per il luogo di spedizione, salvo ove altrimenti specificato;
  - e) “**portale mipaaf.sian.it**”: il portale di accesso alle informazioni ed ai servizi del SIAN resi disponibili in rete dal Ministero, presente alla pagina internet <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>;
  - f) “**registro telematico**”: il registro vitivinicoli telematico di cui al DM 20 marzo 2015;
  - g) “**MVV-E**”: il documento MVV in formato elettronico, debitamente validato, emesso dallo speditore utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente nel SIAN, secondo le istruzioni previste nel presente decreto;
  - h) “**speditore**”: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- i) **“sistema informativo”** applicativo informatico disponibile nel Portale SIAN attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" del documento vitivinicolo MVV-E. Attraverso tale applicativo informatico gli utenti hanno la possibilità di interagire con il SIAN per gestire i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati.
- j) **“funzionalità telematica”**: le apposite funzionalità disponibili nei servizi SIAN per l'accesso, l'emissione, la consultazione e la gestione dell'MVV-E;
- k) **“Supporto cartaceo”**: la stampa dell'MVV-E o il documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E, scortanti il trasporto;
- l) **“Supporto elettronico mobile”**: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, mobile computing);
- m) **“Codice MVV”**: il codice di riferimento amministrativo specifico identificativo di ciascun MVV-E, attribuito automaticamente dal SIAN mediante apposita funzionalità telematica, indicato nella casella *Id* del documento;
- n) **“Codice ICQRF”**: il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali all'operatore per ogni deposito o stabilimento di spedizione o di destinazione della merce; per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato alla sede legale;
- o) **“Decreto”**: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013;
- p) **“Regolamento”**: il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017;
- q) **“Certificazione”**: il certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento e la certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento.

Articolo 3

*Emissione del documento MVV-E e certificazione*

1. Il documento di accompagnamento elettronico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto, è l'MVV-E ed è emesso dallo speditore in conformità con le disposizioni del presente decreto e dell'Allegato.
2. Ai fini dell'emissione dell'MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF.
3. L'MVV-E è emesso solo se validato tramite l'apposita funzionalità telematica.
4. Dopo la validazione l'MVV-E non può più essere modificato.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

5. Qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione, comporta l'annullamento dell'MVV-E e l'emissione di un nuovo MVV-E. L'MVV-E deve essere annullato anche quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.

6. L'MVV-E costituisce anche **certificazione** ai sensi dell'articolo 11, comma 1 ed articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento, della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP, qualora la casella "17 l" dell'MVV-E è compilata secondo le indicazioni riportate nell'allegato, sezione 2. La certificazione è riportata nell'allegato, sezione 3, ed è resa disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese).

Articolo 4

*Utilizzo del documento MVV-E*

1. Nel caso di emissione dell'MVV-E, il trasporto avviene:
  - a. con la scorta di un supporto cartaceo costituito da:
    - una stampa dell'MVV-E, oppure,
    - un qualsiasi altro documento commerciale che rechi in modo chiaramente identificabile il codice MVV, limitatamente ai trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
  - b. con la scorta di un supporto elettronico mobile, valido solo ai fini della normativa vitivinicola, nel quale sia visualizzabile l'MVV-E nel caso di trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
2. L'MVV-E è esibito, su richiesta, alle autorità competenti durante la circolazione; in caso di divergenza tra i dati riportati sul supporto cartaceo e quelli inseriti nel sistema informativo, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
3. Il supporto cartaceo è costituito da più esemplari: un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, un esemplare viene conservato dallo speditore, un esemplare viene conservato dal trasportatore. Tuttavia, per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.
4. L'MVV-E reca nella casella 1d:
  - la dicitura "**MVV-E**", posta immediatamente prima del *codice MVV*;
  - il *codice MVV*;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- la **marca temporale**, costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall'ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un numero (di 10 cifre), posta in alto a destra;
- il **QR code**, che consente tramite una specifica applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Articolo 5

*Adempimenti specifici*

1. Al trasportatore, al conducente e al destinatario si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 13, commi 6 e 7, del Decreto.
2. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, qualora durante il trasporto si verifichi la variazione del luogo di consegna, del mezzo di trasporto o del conducente, lo speditore, il trasportatore ed il conducente sono tenuti al rispetto della procedura indicata al punto 9, della Sezione I, lettera a), dell'Allegato.
3. In caso di mancata o parziale accettazione del prodotto da parte del destinatario e qualora il prodotto sia rinviato sulla scorta dello stesso MVV-E, le disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento si applicano rispettando la procedura indicata al punto 9, della Sezione I, lettera b) dell'Allegato.
4. L'esemplare del supporto cartaceo recante le variazioni di cui al comma 3 è conservato per almeno cinque anni.

Articolo 6

*Assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14 del regolamento*

1. Per i prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al paragrafo 1 dell'articolo 14 del regolamento, l'emissione del documento MVV-E assolve l'adempimento di cui al medesimo paragrafo.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il cui trasporto è effettuato anche sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, il sistema invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all'Ufficio territoriale, che provvederà ad inoltrare l'MVV-E, con i mezzi più rapidi all'Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico.

Articolo 7

*Disposizioni particolari per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti*

1. Ai trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione ed ai sottoprodotti ottenuti dalla loro trasformazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del Decreto.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

2. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'Allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 si considera assolto con l'emissione del documento MVV-E.

## Articolo 8

### *Documento tecnico e specifiche tecniche - Trattamento e sicurezza dei dati*

1. Ai fini dell'emissione del documento MVV-E, sul portale mipaaf.sian.it nell'area "Agricoltura", nella sezione "Registri Dematerializzati di carico e scarico" – "Documentazione tecnica", sono riportate la **Guida rapida** per la compilazione, l'emissione e la gestione del documento MVV-E e le **Regole tecniche** per la sua trasmissione via *web-service*.

La Guida rapida e le Regole tecniche sono identificate sul portale dai seguenti elementi:

CODICE	TITOLO	INDIRIZZO INTERNET
S-MIP-MRGH-K3-17001	<i>Guida rapida alla gestione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)</i>	<a href="http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX">http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX</a>
S-MIP-MRGH-K3-17002	<i>Regole tecniche per l'accesso al servizio in cooperazione applicativa tramite tecnologia web-service per la gestione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV-E)</i>	<a href="http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX">http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX</a>

3. Per quanto riguarda il trattamento e la sicurezza dei dati trasmessi ai fini dell'emissione del documento MVV-E si applica l'articolo 7 del DM n. 293 del 20 marzo 2015.

## Articolo 9

### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Con successivo decreto del Capo dipartimento dell'ICQRF è stabilita la data di cui all'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto, dalla quale il documento vitivinicolo sarà emesso esclusivamente in modalità telematica.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, lo spediteore può utilizzare i documenti di cui al Capo II e III del decreto per i trasporti di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

3. L'MMV-E può essere utilizzato in sostituzione della bolletta di consegna prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) punto i) del regolamento, per il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

4. L'MMV-E non può essere utilizzato per i trasporti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto relativi alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale repressione frodi - ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, \_\_\_\_\_ 2018

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE I ASPETTI GENERALI

1. L'MVV-E è emesso dallo speditore esclusivamente mediante il sistema informativo disponibile nel SIAN, in modalità *online* o *web service*, secondo le istruzioni indicate nella guida pubblicata sul portale mipaaf.sian.it, nella sezione Agricoltura.
2. L'MVV-E si considera emesso solo qualora sia stata effettuata la validazione.
3. L'MVV-E, prima della validazione (*MVV-E in "bozza"*), può essere modificato, integrato e reca una numerazione provvisoria non ufficiale.
4. Prima della validazione, il documento *MVV-E* **deve essere compilato in ogni sua parte**, secondo le indicazioni riportate nel sezione II di questo allegato. **Le informazioni obbligatorie indicate alla sezione II in relazione al tipo di prodotto e/o di trasporto devono essere annotate anche qualora il sistema telematico fornisca la compilazione del relativo campo in modalità facoltativa.**

Se è compilato il campo "*luogo ICQRF di consegna*", l'MVV-E è reso disponibile anche al destinatario dotato di registro telematico dello stabilimento/deposito di destinazione della merce, che, pertanto, lo può consultare, stampare e gestire mediante la specifica funzionalità telematica (sezione "*RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO*") collegata al codice ICQRF indicato sull'MVV-E.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), **solo per i trasporti nazionali**, compresi quelli destinati ad un Paese terzo che escono da un Ufficio doganale nazionale, **è possibile effettuare il trasporto solo su supporto elettronico mobile, senza la stampa dell'MVV-E**; in tal caso:
  - a. lo speditore rende disponibile il documento MVV-E
    - ✓ al **trasportatore/conducente** mediante l'inserimento nel sistema informativo:
      - dell'**indirizzo di posta elettronica** del trasportatore; l'MVV-E viene inviato automaticamente al trasportatore all'indirizzo di posta elettronica indicato; il trasportatore a sua volta rende disponibile l'MVV-E al conducente dell'automezzo prima della partenza **oppure**
      - del numero di telefono cellulare del **conducente**; il sistema invia un *link* con un messaggio che consente di accedere all'MVV-E;
    - ✓ al **destinatario** mediante l'inserimento nel sistema informativo **prima della validazione** del codice ICQRF del luogo di consegna, se il destinatario è dotato di registro telematico;
  - b. in alternativa al punto a) lo speditore rende disponibile il documento MVV-E al trasportatore ed al destinatario inviandolo per posta elettronica, per PEC o con altri sistemi di comunicazione informatici;
6. se il trasporto avviene con la scorta di un documento commerciale diverso dalla stampa dell'MVV-E, il numero di riferimento (codice MVV) è indicato su tale documento;
7. L'MVV-E si considera emesso soltanto se validato, e reca:
  - a. il numero di riferimento (casella 1d) "**codice MVV**" attribuito dal sistema informativo;
  - b. la **marca temporale**, posta in alto a destra e costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall'ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un progressivo numerico (10 cifre);

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE I ASPETTI GENERALI

- c. il **QR code** che consente tramite un'applicazione di leggere le principali informazioni contenute nell'MVV-E.
8. L'MVV-E dopo l'operazione di validazione, non può essere più modificato ma solo annullato ed è consultabile dagli Organi di controllo preposti.
9. Nel caso di:
- a. **variazione del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo nel corso del trasporto**, l'MVV-E è **annullato ed è riemesso un nuovo MVV-E** con i **dati aggiornati** relativi al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto nonché alla data e all'ora di partenza<sup>1</sup>. Inoltre, nella casella **"17.2d - Altre informazioni"** del **nuovo MVV-E**, prima della validazione, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- l'annotazione che il medesimo documento sostituisce il documento annullato precisandone il codice MVV,
  - la motivazione della variazione,
  - la data e l'orario di partenza del trasporto iniziale.

Il nuovo documento MVV-E deve essere reso disponibile dallo speditore al destinatario ed al trasportatore con le modalità di cui al punto 5. Qualora, il trasporto sia scortato:

- dalla stampa dell'MMV-E. e non sia possibile rendere disponibile al conducente anche la stampa del nuovo MVV-E, nel corso del trasporto, quest'ultimo provvede a riportare sul retro del documento annullato, nella casella 16, un'annotazione del tipo *"il presente documento è annullato e sostituito dall'MVV-E [...indicare il codice del nuovo MVV-E...] per variazione del luogo di consegna: [...indicare il nuovo luogo di consegna ...]."*
  - dal documento commerciale, il codice MVV del nuovo MVV-E dovrà essere indicato sul medesimo documento commerciale che accompagna il trasporto in aggiunta al codice MVV del documento annullato.
- b. **mancata accettazione, anche parziale, del carico da parte del destinatario**, se quest'ultimo non emette un nuovo documento vitivinicolo di accompagnamento, la restituzione allo speditore avviene riportando l'indicazione *"respinto dal destinatario"*, specificando se del caso il quantitativo respinto in litri o chilogrammi, la firma e la data sul supporto cartaceo, costituito:
- ✓ dalla stampa dell'MVV-E o dal documento commerciale che ha scortato il prodotto;
  - ✓ nel caso del punto 5, dalla stampa dell'MVV-E reso disponibile al destinatario dallo speditore. In tal caso, se lo speditore ha indicato nella compilazione dell'MVV-E il codice ICQRF dello stabilimento/deposito di destinazione e il destinatario può accedere all'apposita funzionalità telematica messa a sua disposizione (sezione **"RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO"**), quest'ultimo è tenuto anche a selezionare nello *"stato MVV-E"*, la voce *"respinto dal destinatario"* indicando la relativa motivazione. In caso di accettazione parziale del carico è necessario anche riportare nelle *"note ricezione"* il quantitativo respinto.

---

<sup>1</sup> L'orario da indicare non può essere antecedente a quello di validazione

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

<i>SEZIONE</i>	<i>CAMPO/CASELLA</i>	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Numero di riferimento:</i>	1d	<p><b>Compilazione automatica</b> Il numero di riferimento (codice MVV) è il <i>codice alfanumerico progressivo</i> che identifica univocamente ogni documento, è preceduto dalle lettere <b>maiuscole MVV-E</b>, è <b>assegnato automaticamente dal sistema informativo al momento della validazione del documento</b> ed è costituito dal codice ICQRF, da un numero progressivo nell'anno e dall'anno</p>
<i>SPEditore</i>	<i>Speditore:</i>	2	<p><b>Compilazione automatica</b> La casella è compilata automaticamente dal sistema informativo mediante i dati dello speditore che sta compilando il documento MVV-E con il codice fiscale, la ragione sociale e la sede legale dello speditore. [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>
	<i>Luogo di spedizione</i>	3	<p><b>Compilazione automatica</b> Indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice di avviamento postale. La casella è <b>compilata automaticamente dal SIAN con l'indirizzo collegato al codice ICQRF dello speditore</b>. Lo speditore deve modificare tale campo <b>soltanto</b> qualora il luogo di spedizione non è rappresentato da uno stabilimento/deposito e, pertanto, non può essere associato ad un registro/codice ICQRF dello speditore (ad es. il luogo di spedizione è un vigneto. In tal caso nel campo indirizzo viene specificato "da vigneto").</p>
<i>DESTINATARIO</i>	<i>Destinatario</i>	n. 5	<p><b>Obbligatorio</b> Nome, codice fiscale e indirizzo completo della sede legale della ditta che riceve il prodotto (può essere diverso dall'acquirente). Se <u>nell'anagrafica soggetto</u> del "Destinatario" e/o del "Luogo di consegna" è stato inserito anche il codice ICQRF, <b>questo verrà riportato automaticamente</b> nel campo "<i>luogo ICQRF di consegna</i>" con i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se nel documento MVV-E sono compilati esclusivamente i campi relativi al "destinatario", in quanto il luogo di consegna coincide con la sede legale, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica del destinatario;</li> <li>- se nel documento sono compilati <u>anche</u> i campi relativi al luogo di consegna, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica di quest'ultimo</li> </ul> <p>[sedel caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>
	<i>Luogo di consegna</i>	n. 7	<p><b>Obbligatorio</b> qualora il luogo di consegna non coincida con l'indirizzo del destinatario. Per il campo "<i>luogo ICQRF di consegna</i>", vds. le istruzioni per la compilazione del campo "Destinatario" (Casella n. 5 MVV-E).</p>

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Committente/Venditore</i>		<b>Facoltativo</b> Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale del committente/venditore della merce qualora diverso dallo speditore.
	<i>Acquirente</i>		<b>Facoltativo</b> Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale dell'acquirente proprietario della merce qualora diverso dal destinatario.
FRONTE SPIZIO	<i>Autorità competente del luogo di partenza:</i>	n. 10	<b>Compilazione automatica</b> Ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo.
	<i>Prodotto sfuso destinato all'estero</i>		<b>Obbligatorio</b> per i prodotti sfusi destinati all'estero (viene impostato in automatico dal SIAN in funzione dell'indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna)
	<i>Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità”</i>		<b>Obbligatorio</b> per lo speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del regolamento per aver commesso una violazione grave - la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF.
TRAPOSRTATORE	<i>Trasportatore</i>	15	<b>Obbligatorio</b> Da compilare con il nome e l'indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore).
	<i>Altre indicazioni relative al trasporto</i>	16	<b>Obbligatorio</b> Il tipo di mezzo di trasporto con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/ecc); Causale
PRODOTTI	<i>Categoria prodotto vitivinicolo/prodotto</i>	17.2°	<b>Obbligatorio</b>
	<i>Atto/Certificato</i>	17p	La codifica “Atto” è utilizzata per i prodotti che non hanno acquisito tutti i requisiti tecnici e/o amministrativi della relativa classificazione o categoria. La codifica “NA-NC” è utilizzata per i prodotti non soggetti ad essere certificati compresi IGT e varietali che hanno acquisito tutti i requisiti amministrativi e tecnici per essere classificati nella relativa categoria/classificazione.
PRODOTTI	<i>Classificazione prodotto</i>	17p	<b>Obbligatorio</b>
	<i>Codice DOP - IGP</i>	17p	<b>Obbligatorio</b> per i prodotti a DOP/IGP italiane
	<i>%IGP</i>	17p	Da indicare solo per le IGP già sottoposte a taglio e qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio
	<i>Codice E-bacchus</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP UE non italiani
	<i>Origine uve</i>	17p	Deve essere valorizzato solo qualora la raccolta delle uve è avvenuta in un Paese diverso da dove è avvenuta la vinificazione.

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL' MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Provenienza</i>	17p	Deve essere valorizzato per i prodotti non DOP/IGP/varietali/annata (vini generici) e varietali Sono previste anche specifiche <b>zone geografiche regionali</b> da utilizzare <b>soltanto</b> per le materie prime, nonché per le uve e per i prodotti a monte del vino, destinati a dare le relative <b>Grappe cosiddette "regionali"</b>
	<i>Lista Paesi di Provenienza (n)</i>	17p	Facoltativo E' obbligatorio soltanto per vini e mosti originari di un Paese della Comunità o di un Paese terzo e per i vini ottenuti in un Paese terzo da uve raccolte in un altro Paese terzo
	<i>Codice della zona viticola</i>	17.2b	Obbligatorio solo per i prodotti sfusi La zona viticola o le zone viticole di cui è originario il prodotto trasportato.
	<i>Varietà (n)</i>	17p	Obbligatorio qualora si intenda utilizzare nella commercializzazione; può essere utilizzato solo per i prodotti varietali compresi i vini spumanti varietali e per le DOP e IGP. La varietà è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP/IGP. La varietà può essere indicata anche nei sottoprodotti
<b>PRODOTTI</b>	<i>% varietà (n)</i>	17p	Facoltativo - Solo per i prodotti in cui si intenda utilizzare in etichetta la specifica varietale (DOP, IGP e Varietali) o qualora sia necessario per evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio.
	<i>Varietà non comprese nel registro nazionale delle varietà di vini</i>	17p	Facoltativo – da utilizzarsi solo per i prodotti ottenuti da uve non italiane
	<i>Sottozona/zona amministrativa</i>	17p	Facoltativo – Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP; è obbligatoria se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta La sottozona è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP
	<i>Vigna</i>	17p	Facoltativo - Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP; è obbligatoria se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta.
	<i>Colore</i>	17p	Obbligatorio. Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella designazione del prodotto o insito nella denominazione.
	<i>Menzioni tradizionali (n)</i>	17p	Facoltativo – (obbligatorio solo se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e successivamente in etichetta)
	<i>Biologico/biologico in conversione</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o biologici in conversione
	<i>Tenore zucchero</i>	17p	Obbligatorio per i vini spumanti
	<i>Codice delle operazioni vitivinicole</i>	17.2.1a	Obbligatorio per i prodotti sfusi
	<i>Partita</i>	17p	Facoltativo
	<i>Giorni invecchiamento</i>	17p	Obbligatorio per i vini sfusi che non hanno completato l'invecchiamento presso lo speditore e per i quali si intenda o sia necessario completarlo presso il destinatario

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Annata AAAA</i>	17p	Obbligatorio per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti,
	<i>% annata</i>	17p	Facoltativo - Solo per prodotti già tagliati per evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio
	<i>Stato fisico</i>	17p	Obbligatorio (sfuso, Imbottigliato/confezionato Imbottigliato senza etichetta)
	<i>Data certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi
	<i>Numero certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi
	<i>Lotto di appartenenza del prodotto vitivinicolo confezionato</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti imbottigliati senza etichetta
	<i>Quantità</i>	17d, e, ed f 17.1	<p>L'indicazione della <b>quantità netta totale</b>;</p> <p><b>La quantità netta</b> è espressa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati, i succhi di uve concentrati, le vinacce di uve e le fecce di vini: in tonnellate o in chilogrammi;</li> <li>- <b>gli altri prodotti</b>: in ettolitri o in litri;</li> </ul> <p>Per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sull'MVV-E già validato lo stesso è annullato ed è redatto un nuovo MVV-E con l'indicazione della quantità esatta.</p>

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>PRODOTTI</b>	<p><i>Titolo alcolometrico potenziale (espresso in % vol e in decimi di % vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico effettivo (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di <math>\pm</math> 0,2% vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico totale (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di <math>\pm</math> 0,2% vol)</i></p> <p><i>Massa volumica (espressa in g/cm<sup>3</sup> con una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (<math>\pm</math> 0,0006))</i></p>	17 g 17 o	<p><b>Obbligatorio</b> per i prodotti <b>sfusi</b> (escluse fecce e vinacce) e <b>imbottigliati non etichettati</b>, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i vini, il <i>titolo alcolometrico effettivo</i></li> <li>- per prodotti non fermentati, l'<i>indice rifrattometrico espresso come titolo alcolometrico potenziale</i> o la <i>massa volumica</i></li> <li>- per prodotti in corso di fermentazione, il <i>titolo alcolometrico totale</i></li> <li>- per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, <i>titolo alcolometrico effettivo e il titolo alcolometrico totale</i></li> <li>- per mosti di uve fresche mutizzati con alcole (<i>massa volumica e titolo alcolometrico effettivo</i>)</li> </ul> <p><b>Facoltativo</b> per fecce e vinacce (<i>Titolo alcolometrico totale ed effettivo espressi in litri di alcole puro per ettolitro</i>)</p>
<b>PRODOTTI</b>	<i>Codice Nomenclatura combinata</i>	17c	Obbligatorio per i trasporti destinati all'Estero
<b>PRODOTTI</b>	<i>Capacità dell'imballo</i>	17p	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta
<b>PRODOTTI</b>	<i>Numero di colli</i>	17.1	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta
<b>PRODOTTI</b>	<i>n. di imballi</i>	17.1	Numero totale delle bottiglie/confezioni
<b>PRODOTTI</b>	<i>Note Designazione</i>		<p>Indicazioni ulteriori sulla designazione. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura "importato";</li> <li>- nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.</li> </ul>

## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
<i>Ulteriori informazioni</i>	<i>Attestati</i>	171	<p>Il nome dell'Organismo di controllo è indicato in modo automatico in riferimento alla DOP/IGP. È obbligatorio il riferimento all'attestato/certificato delle DOP per i prodotti sfusi. Se la casella "17 I" dell'MVV-E contiene le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del regolamento, il formato PDF dell'MVV-E viene integrato con il testo riportato nella <b>sezione 3</b> e se il supporto cartaceo è firmato dallo speditore o da un suo delegato, la stampa dell'MVV-E vale anche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento, <b>quale certificato di origine o provenienza, qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o della varietà o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP,</b></li> <li>• ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), <b>quale certificato di esportazione.</b></li> </ul> <p>Per la suddetta finalità lo speditore seleziona nella funzionalità telematica una o più informazioni relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP), selezionando, nell'ambito della medesima casella, anche il relativo codice del «registro E-Bacchus».</li> <li>b) l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;</li> <li>c) la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</li> </ol> <p>La funzionalità telematica rende disponibile la certificazione in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese) La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione.</p>
	<i>Altre informazioni</i>	n. 17 2d	<p>Informazioni complementari a quelle previste nella casella 171 Informazioni relative alla qualità dei prodotti o alle analisi effettuate o all'etichettatura, in particolare quelle delle sostanze potenzialmente allergeniche allorquando queste informazioni siano richieste in uno Stato membro o nel Paese Terzo di destinazione.</p>
	<i>Certificato - controllo all'esportazione</i>	n. 18	Facoltativo
	<i>Data inizio trasporto</i>	n. 18	Obbligatoria



## Allegato

### DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

#### SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

<i>SEZIONE</i>	<i>CAMPO/CASELLA</i>	<i>N° Casella MVV-E</i>	<i>CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE</i>
	<i>Ora inizio trasporto</i>	n. 18	Obbligatoria L'ora di inizio trasporto non può essere antecedente a quella di validazione L'ora di inizio del trasporto, indicata nel documento, non può differire per più di un'ora dall'effettivo orario di partenza.
<i>Retro della stampa dell'MVV-E</i>	<i>Cambio del mezzo di trasporto e/o luogo di consegna</i>	16	Nel caso di cambio di luogo di consegna e/o del conducente e/o del mezzo di trasporto si dovrà annullare il documento MVV-E emettendone uno nuovo. Vedasi le indicazioni riportate nella sezione I, punto 9, lettera a).
	<i>Prodotto respinto dal destinatario</i>	A	Qualora il prodotto trasportato sia rifiutato, anche in parte, dal destinatario, nel caso in cui il trasporto sia scortato dalla stampa dell'MVV-E (vds. Sezione I punto 9, lettera b), il destinatario appone la dicitura " <b>respinto dal destinatario</b> " con la data e la propria firma, specificando, se rifiutato in parte, il quantitativo respinto in litri o in chilogrammi.

**Allegato**  
**SEZIONE 3**  
**CERTIFICAZIONE**  
**(Casella 17 I)**

Segue casella 17I

**CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI,  
ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP O IGP DEI VINI  
DELL'UNIONE**

**Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del  
regolamento (UE) n. 2018/273.**

Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:

1. soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:
  - a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP) n. PDO-FR-A0271 del «registro E-Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;
  - b) l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - c) la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
2. tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;
3. i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non specificamente per l'esportazione; e
4. i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.

**CERTIFICATE OF ORIGIN OR PROVENANCE AND CHARACTERISTICS OF THE WINE PRODUCTS,  
THE VINTAGE YEAR OR THE GRAPE VARIETY(IES) FROM WHICH THE PRODUCTS ARE  
PRODUCED AND THE PDO OR PGI OF WINES OF THE UNION**

**Relevant information referred to in Article 11(1) or Article 12(1)(a) of Regulation (EU) n. 2018/273.**

I, undersigned, responsible for the products listed here, certify that they were produced and bottled in [Member State or European Union] and that:

1. they fulfil the requirements for labelling and presentation in respect of:
  - a. protected designation of origin (PDO) or protected geographical indication (PGI) No PDO-FR-A0271 registered in the 'E-Bacchus register' set up by the Union, in accordance with Article 18 of Regulation (EC) No 607/2009;
  - b. the vintage year, in accordance with the rules provided for in Article 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;
  - c. the wine-grape variety(ies) ('varietal wines'), in accordance with the rules provided for in Article 81 and 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;
2. all the products comply with the provisions governing the production and release of products for direct human consumption under Union law;
3. the products were produced by approved methods of production and not specifically for the purpose of export; and
4. the products are authentic and are fit for human consumption in the Union.

[.... Nome/ragione sociale speditore...]

**Data**

**Firma**

**Riferimento amministrativo attribuito dall'autorità  
competente**

[ .... codice MVV.....]



*Nota:* Il testo della certificazione deve essere riportato nel riquadro denominato “Segue casella 17I”.

Le istruzioni relative alla compilazione sono riportate nella sezione 2 – casella 17 I.